



NOTAIO
Roberta Benigni

C O P I A

Repertorio n.5.495

Raccolta n.3.354

===== VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il giorno dieci novembre duemilasedici. =====


In Solofra alla via Aldo Moro n.2, nel mio studio, alle ore
diciotto e trentacinque minuti. =====

Innanzi a me dott. Roberta Benigni, notaio in Solofra, i-
scritto al ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e
Sant'Angelo dei Lombardi, =====

===== è presente: =====

- Ferri Giovanni Michele, nato a Coro, Venezuela, (EE) il 14
novembre 1953, il quale dichiara di intervenire al presente
atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione
e legale rappresentante della società "CODISO S.P.A.", con
sede in Solofra alla località Carpisano snc, ove domicilia
per la carica, capitale sociale di euro 160.000,00 (centoses-
santamila virgola zero zero), interamente versato, iscritta
nel Registro delle Imprese di Avellino al n.01592830648, cor-
rispondente al codice fiscale e alla partita IVA, e nel
R.E.A. al n.93478, munito dei necessari poteri in forza dello
statuto sociale. =====

Esso comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, agendo nella su indicata qualità, mi richiede di redi-
gere verbale dell'assemblea dei soci di detta società tenuta-



Registrato in Avellino
in via telematica
il 21 novembre 2016
al n.7023

si in forma totalitaria il giorno 8 novembre 2016, con inizio
alle ore diciassette e trentacinque minuti, presso il mio
studio in Solofra alla via Aldo Moro n.2, alla quale io nota-
io, debitamente richiesto, ho assistito. =====

A ciò aderendo, io notaio dò atto che il resoconto dello
svolgimento della predetta assemblea, tenutasi alla mia co-
stante presenza, è quello di seguito riportato. =====

Alle ore diciassette e trentacinque minuti, ai sensi del vi-
gente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il
medesimo Ferri Giovanni Michele, il quale accerta l'identità
e la legittimazione dei presenti e quindi constata che: =====

- è rappresentato l'intero capitale sociale nelle persone di:

COMUNE DI SOLOFRA, con sede in Solofra alla piazza San Miche-
le n.5, codice fiscale 00091910646, titolare di 816 (ottocen-
tosedici) azioni, del valore nominale di euro 100,00 (cento
virgola zero zero) ciascuna, in persona del legale rappresen-
tante Vignola Michele, nato ad Avellino il 15 agosto 1972,
sindaco, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale
n.112 del 20 settembre 2016; =====

CONSORZIO SOLOFRA DEPURAZIONE, con sede in Solofra alla via
Cortina del Cerro I n.1, iscritto nel Registro delle Imprese
di Avellino al n.01574640643, corrispondente al codice fisca-
le e alla partita IVA, e nel R.E.A. al n.93222, titolare di
784 (settecentottantaquattro) azioni, del valore nominale di
euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna, in persona

del legale rappresentante De Maio Gaetano, nato a Solofra il
17 agosto 1947, presidente del consiglio di amministrazione,
autorizzato con la delibera dell'assemblea dei consorziati in
data 2 novembre 2016; =====

- è presente l'organo amministrativo nelle persone di: esso
richiedente, presidente del consiglio di amministrazione;
Greco Carmine, nato a Pozzuoli (NA) il 3 agosto 1969, consi-
gliere; =====

- è presente il collegio sindacale nelle persone di: Colamar-
co Domenico, nato a Montoro Superiore (AV) il 27 febbraio
1942, presidente; Russo Alfredo, nato a Solofra il 22 giugno
1974, sindaco effettivo; De Stefano Andrea, nato ad Avellino
il 10 novembre 1983, sindaco effettivo; =====

===== e quindi dichiara =====

validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria. =====

Su invito del presidente l'assemblea concorda, senza opposi-
zione alcuna, l'oggetto da trattarsi con il seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO: =====

1) Assemblea Straordinaria - Modifiche Statutarie agli arti-
coli: =====

2) ART. 2, ART. 4, ART. 10, ART. 14, ART. 16, ART. 19, ART.
20, ART. 21, ART. 24, ART. 26 . =====


Prende la parola il presidente, il quale, con riferimento al-
le modifiche statutarie all'ordine del giorno, ricorda che il
testo delle modifiche è stato previamente sottoposto ai soci

e approvato con le citate delibere dai rispettivi organi interni. =====

A questo proposito, prende la parola il Sindaco del Comune di Solofra per fare una precisazione in merito alla delibera del Consiglio Comunale n.112 del 20 settembre 2016, specificando che in tale atto deliberativo per mero errore materiale il CONSORZIO SOLOFRA DEPURAZIONE è stato indicato come CODESO SpA, attribuendo a tale soggetto erroneamente la natura giuridica di società; tale specificazione risulta anche dalla nota, a firma del medesimo Sindaco, in data 27 ottobre 2016, prot. n.20912, che viene allegata al presente verbale sub "A".

Il presidente propone pertanto ai soci di approvare le modifiche statutarie all'ordine del giorno, che consistono sostanzialmente, nella modifica del primo comma dell'articolo 2 (due), con eliminazione dell'indirizzo della sede legale, nell'aggiunta del comma 4 (quattro) all'articolo 4 (quattro), relativo al controllo analogo del Comune di Solofra, nella sostituzione del comma 5 (cinque) dell'articolo 10 (dieci), relativo alle modalità di convocazione dell'assemblea, nella sostituzione del testo dell'articolo 14 (quattordici), relativo all'amministrazione della società, nell'aggiunta del comma 3 (tre) all'articolo 16 (sedici), relativo alla carica di vicepresidente, nell'aggiunta del comma 5 (cinque) all'articolo 19 (diciannove), relativo alle deleghe nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, nell'aggiunta del comma 10

(dieci) all'articolo 20 (venti), relativo ai gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali, nella sostituzione dei commi 1 (uno) e 4 (quattro) dell'articolo 21 (ventuno), relativi alla nomina e alla retribuzione dell'organo di controllo, nell'aggiunta del comma 6 (sei) all'articolo 21 (ventuno), relativo all'organo di revisione, nell'abrogazione dell'articolo 24 (ventiquattro) relativo alla revisione contabile e di conseguenza nella rinumerazione dell'articolo 26 (ventisei) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - come 25 (venticinque), nella sostituzione dell'articolo 27 (ventisette), che diventa 26 (ventisei), relativo alla clausola compromissoria, e nella rinumerazione dell'articolo 28 (ventotto) - NORME DI RINVIO - come 27 (ventisette). =====



Dopo una breve discussione, l'assemblea all'unanimità e con voto palese =====

===== DELIBERA: =====

- di modificare il primo comma dell'articolo 2 (due) dello statuto nel modo che segue: =====

"1) La Società ha sede legale in Solofra (AV)."

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, si precisa che l'indirizzo è in via Aldo Moro n.10; =====

- di aggiungere il comma 4 (quattro) all'articolo 4 (quattro) dello statuto vigente, nel seguente testo: =====

"4) Il presidente del consiglio di amministrazione o l'Ammi-

nistratore Unico è obbligato ad inviare le delibere dell'assemblea e del CDA al Comune di Solofra, affinché eserciti sulle stesse il controllo analogo. =====

Il Comune di Solofra, titolare della quota di maggioranza (51%) delle azioni esercita sulla società il controllo analogo direttamente o a mezzo delegato, verificando periodicamente i profili gestionali, economici, patrimoniali delle attività svolte, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria. =====

Il controllo può essere effettuato anche attraverso i Funzionari Comunali, per espressa indicazione del Sindaco."; =====

- di sostituire il comma 5 (cinque) dell'articolo 10 (dieci) dello statuto vigente come segue: =====

"5) L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato ai sensi del terzo comma dell'art.2366 c.c., mediante avviso comunicato ai soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, o a mezzo PEC, ai sensi del detto articolo 2366 c.c."; =====

- di sostituire l'articolo 14 (quattordici) dello statuto vigente come segue: =====

"Articolo - 14 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' =====

1) La società è amministrata da un consiglio di Amministra-

zione composto da 3 membri, o da un Amministratore Unico, la scelta tra Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico sarà deciso dall'assemblea nella deliberazione di nomina. =

2) Il Comune di Solofra qualora l'assemblea delibera la nomina del Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui allo Statuto comunale. =====

3) La scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.120. =====

4) E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. =====

5) Il Consorzio Solofra Depurazione provvederà alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra i soci facenti parte dello stesso Consorzio, con le modalità di cui allo Statuto vigente dello stesso."; =====

- di aggiungere il comma 3 (tre) all'articolo 16 (sedici) dello statuto vigente, nel seguente testo: =====

"3) Non è prevista la carica di vicepresidente in via ordinaria; tale carica può essere, tuttavia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente, in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi."; =====

- di aggiungere il comma 5 (cinque) all'articolo 19 (diciannove) dello statuto vigente, nel seguente testo: =====

"5) Il consiglio di amministrazione può delegare la gestione di singole attività a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea."; =====

- di aggiungere il comma 10 (dieci) all'articolo 20 (venti) dello statuto vigente, nel seguente testo: =====

"10) E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, come pure è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali."; =====

- di sostituire i commi 1 (uno) e 4 (quattro) e di aggiungere il comma 6 (sei) all'articolo 21 (ventuno) dello statuto vigente, il cui nuovo testo risulta del seguente tenore: =====

"Articolo - 21 - COLLEGIO SINDACALE =====


1) L'Assemblea provvede, a norma di legge, alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, nonché alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.2477 c.c. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. =

2) I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. ==

3) Almeno due membri effettivi, tra cui il Presidente e un membro supplente sono di nomina pubblica ai sensi degli art.2458 e 2460 del codice civile. =====

4) La retribuzione dei sindaci deve essere determinata dal-

l'assemblea, come per legge, all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio a norma dell'art.2402 del c.c. =====



5) Ai membri del Collegio Sindacale spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. =====

6) L'assemblea, se obbligata per legge, nomina il revisore o la società di revisione e determina il corrispettivo spettante per tutta la durata dell'incarico che non può essere superiore a tre esercizi sociali. =====

6.1 Per tutta la durata dell'incarico il revisore o la società di revisione deve possedere i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies del c.c.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore o della società di revisione gli amministratori o l'Amministratore Unico sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo revisore o della società di revisione. ===

6.2 Il revisore o la società di revisione cessa il proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del suo ultimo esercizio ed è rieleggibile. =====

6.3 L'attività di controllo è annotata in un apposito libro conservato presso la sede della società."; =====

- di abrogare l'articolo 24 (ventiquattro) relativo alla revisione contabile; =====

- di rinumerare l'articolo 26 (ventisei) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - come articolo 25 (venticinque); =====

- di sostituire l'articolo 27 (ventisette), che diventa 26
(ventisei), con il seguente testo: =====

"Articolo - 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

1) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci,
nonchè tra società e soci, che abbiano ad oggetto diritti di-
sponibili relativi al rapporto sociale, o all'interpretazione
e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da
amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro con-
fronti, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge
preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero,
verranno deferite ad un arbitro unico nominato dal Presidente
del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro
giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio
sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.lgs. 17 gen-
naio 2003, n.5. =====

2) L'eventuale soppressione della presente clausola compro-
missoria dovrà essere approvata da tanti soci che rappresen-
tino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti
o dissenzienti potranno, entro i novanta giorni successivi,
esercitare il diritto di recesso. =====

3) E' fatta salva la giurisdizione della Corte dei Conti per
quanto previsto dall'Art.12 del Decreto Legislativo 19 agosto
2016 n.175 (T.U. in materia di società a partecipazione pub-
blica)."; =====

- di rinumerare l'articolo 28 (ventotto) - NORME DI RINVIO -

come articolo 27 (ventisette); =====

- di approvare il testo aggiornato dello statuto, che il presidente mi consegna e che viene allegato al presente verbale

sub "B"; =====

- di delegare il presidente ad apportare al presente verbale:

e all'allegato statuto tutte le modifiche non sostanziali e-

ventualmente richieste in sede di iscrizione nel registro

delle imprese. =====

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la

parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore

diciotto e quindici minuti. =====

Le spese del presente verbale e conseguenti sono a carico

della società. =====

Il componente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato. ==

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da

me e da persona di mia fiducia su tre fogli di cui occupa do-

dici facciate fin qui, e ne ho dato lettura al componente,

che lo approva. =====

Chiuso e sottoscritto alle ore diciotto e cinquanta minuti. ==

Firmato: Ferri Giovanni Michele - Roberta Benigni - sigillo

All. " A "
 al n. 3354 racc.



CITTÀ DI SOLOFRA

PROVINCIA DI AVELLINO

P.zza S. Michele n° 5
83029 SOLOFRA (AV)

P. IVA 00091910646

TEL. 0825 582411
FAX 0825 532494



Prot.n 20912

Solofra, 27.10.2016


Alla dott.ssa Roberta BENIGNI
Via Mancini, 70
AVELLINO

rbenigni@notariato.it

Ogg : Specifiche relative alla Delibera del Consiglio Comunale n° 112/2016.


In riferimento alla delibera n 112 del 20.09.2016 adottata dal Consiglio Comunale di SOLOFRA con la quale è stato approvato il nuovo Statuto della società Co.di.SO. S.p.A, il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante di questo Ente, specifica che in tale atto deliberativo, ogni volta che si indica il CODESO SpA e si attribuisce a tale soggetto la natura giuridica di società, il riferimento è da intendersi al CONSORZIO SOLOFRA DEPURAZIONE, soggetto avente sede in Solofra, alla via Cortina del Cerro I n° 1.

Distinti saluti



IL SINDACO
(Michele VIGNOLA)
Michele Vignola

===== All."B" =====
===== al n.3.354 racc. =====
===== COMUNE DI SOLOFRA =====
===== SOCIETA' PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI IDRICI =====
===== STATUTO =====



Articolo - 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'art.113, lett. E) del d. lgs 18 Agosto 2000, n°267 e dell'art.24 dello Statuto del Comune di Solofra, una Società per azioni a partecipazione comunale maggioritaria, denominata " CODISO S.p.A.", di seguito menzionata come " Società".

Articolo - 2 - SEDE

- 1) La Società ha sede legale in Solofra (AV).
- 2) La Società, con delibera assembleare in sede ordinaria, potrà istituire e/o sopprimere uffici e sedi di rappresentanza in altri Comuni, purchè nel territorio nazionale, ai sensi di legge.
- 3) Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; in mancanza si intende eletto a tutti gli effetti di legge, presso la Sede Sociale.

Articolo - 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (Duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento.

Articolo - 4 - OGGETTO SOCIALE

- 1) Costituiscono oggetto della Società, in conformità alla legislazione vigente, la gestione integrata delle risorse idriche nell'ambito comunale, con specifico riferimento agli interventi di progettazione, costruzione, manutenzione, organizzazione, riordino dei servizi ed impianti di gestione dei servizi idrici di collettamento, fognatura, depurazione delle acque e dei fanghi, provenienti dagli stabilimenti conciarci o da altri complessi produttivi, nonché da insediamenti urbani.
- 2) La Società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie ed industriali, ritenute necessarie o utili per il buon raggiungimento delle finalità propostesi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta e indiretta di interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto sociale analogo, affine, connesso o complementare al proprio, con esclusione del rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi, e comunque nell'osservanza della legge n° 197/1991.
- 3) La Società uniforma la propria attività ai principi dell'economia di mercato e pertanto dovrà operare secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
- 4) Il presidente del consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico è obbligato ad inviare le delibere dell' assemblea e del CDA al Comune di Solofra, affinché eserciti sulle stesse il controllo analogo.

Il Comune di Solofra, titolare della quota di maggioranza (51 %) delle azioni esercita sulla società il controllo analogo direttamente o a mezzo delegato, verificando periodicamente i profili gestionali, economici, patrimoniali delle attività svolte, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.

Il controllo può essere effettuato anche attraverso i Funzionari Comunali, per espressa indicazione del Sindaco.

Articolo - 5 - CAPITALE SOCIALE

- 1) Il capitale sociale è di Euro 160.000 (centosessantamila), suddiviso in

1.600 (milleseicento) azioni ordinarie da Euro 100 (cento) nominali cadauna, di cui n°816 (ottocentesedici) di categoria A e n°784 (settecentottantaquattro) di categoria B. =====

2) Le azioni sono suddivise in due categorie, delle quali la prima (azioni di categoria "A") dovrà comprendere il 51% del capitale ed è riservata al Comune di Solofra; la seconda (azioni di categoria "B"), comprendenti il 49 % delle azioni del capitale, riservata ai soci privati . =====

3) Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono al loro possessore uguali diritti. =====

4) Ogni azione dà diritto ad un voto. =====

Articolo - 6 – DIRITTO DI PRELAZIONE DEI SOCI =====

1) La cessione delle azioni ordinarie di categoria " B" è soggetta al diritto di prelazione degli altri soci in ragione dell'ammontare di quelle da loro possedute. =

2) Al fine di esercitare il diritto di prelazione, il socio che intende procedere alla cessione dovrà inviare l'offerta di prelazione agli altri soci, iscritti nel libro dei soci, con lettera raccomandata a.r., specificando l'ammontare delle azioni poste in vendita, il loro prezzo unitario, le modalità di pagamento e le generalità dell'acquirente. =====

3) I soci avranno trenta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione da comunicarsi al socio proponente con lettera raccomandata a.r. che dovrà riguardare anche se pro quota tutte le azioni poste in vendita. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio offerente potrà vendere la quota, solo e soltanto nei modi e nelle forme di cui l'offerta di prelazione inviata ai restanti soci. =

Articolo - 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI =====

1) La collocazione sul mercato dei titoli azionari dei quali sono proprietari gli azionisti di categoria " B", dovrà avvenire, previa procedura di evidenza pubblica, ai sensi di legge. =====

2) Le azioni ed i relativi diritti di godimento, non possono essere costituiti in pegno o in usufrutto a favore di terzi. =====

Articolo - 8 - AUMENTO DI CAPITALE =====

In sede di aumento di capitale, gli azionisti, nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, hanno diritto di opzione in proporzione alle azioni di cui siano titolari nel rispetto della suddivisione del capitale sociale di cui al precedente articolo 5, ed in conformità all'iscrizione nel libro dei soci alla data di deliberazione dell'aumento del capitale sociale. =====

Articolo - 9 - OBBLIGAZIONI =====

1) La società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, comprese le obbligazioni convertibili, nei limiti e con le modalità di legge. =====

2) La società ha facoltà di raccogliere mezzi finanziari tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso ai soci, con le modalità ed in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n° 385, e dell'art.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994, e successive integrazioni e modificazioni. =====

Articolo - 10 - ASSEMBLEA =====

1) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligando tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. =====

2) Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, e comunque in Italia. =====

3) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le modalità stabilite dagli articoli 2363 e ss. C.C. =====

4) Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale. =====

5) L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, in sua assenza, dall' Amministratore Delegato ai sensi del terzo comma dell' art. 2366 c.c., mediante avviso comunicato ai soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, o a mezzo PEC, ai sensi del detto articolo 2366 c.c. =====

6) Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art.2366 c.c. =====

Articolo - 11 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA =====

1) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell' Amministratore Unico, in mancanza da persona eletta dall'Assemblea stessa. =====

2) Qualora il verbale non sia redatto da un notaio, la redazione dello stesso è rimessa al Presidente, in ciò assistito da un Segretario, anche non azionista o amministratore, nominato dall'Assemblea su proposta dello stesso Presidente. Qualora, poi, il Presidente lo ritenga opportuno, ha facoltà di nominare due scrutatori, scegliendoli tra gli azionisti. =====

3) Le deliberazioni dell'assemblea devono sempre risultare da verbale scritto e firmato sia dal Presidente che dal Segretario. =====

Articolo - 12 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA =====

1) L'intervento in assemblea è regolato dall'art.2370 del Codice Civile e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n°1745. =====

2) Ogni azionista, che abbia diritto di intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, purchè designato con delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti. =====

3) Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea. =====

Articolo - 13 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA =====

1) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se vi partecipa almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata. =====

2) L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se vi partecipa un numero di soci titolari del 75% del capitale sociale, in seconda convocazione se vi partecipa almeno la maggioranza assoluta (51%) del capitale sociale =====

3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei soci presenti non chieda la votazione per appello nominale. =====

4) Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria, regolarmente costituita, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. =====

5) L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole dei soci titolari di almeno 2/3 del capitale sociale; in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci titolari di almeno il 51% del capitale sociale. =====

Articolo - 14 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' =====

1) La società è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, o da un Amministratore Unico, la scelta tra Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico sarà deciso dall'assemblea nella deliberazione di nomina. =====

2) Il Comune di Solofra qualora l'assemblea delibera la nomina del Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui allo Statuto comunale. =====

3) La scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.120. =====

4) E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. =====

5) Il Consorzio Solofra Depurazione provvederà alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra i soci facenti parte dello stesso Consorzio, con le modalità di cui allo Statuto vigente dello stesso. =====

Articolo - 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ===

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e , se previsto il Vicepresidente, è nominato dall'Assemblea dei Soci su indicazione della parte pubblica del Capitale sociale (Comune di Solofra). =====

Articolo - 16 - POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

1) Al Presidente è data facoltà di esercitare, a firma congiunta con l'Amministratore Delegato, i poteri propri del Consiglio, inclusi la nomina ed il licenziamento dei dipendenti aventi qualifica di Dirigenti. =====

2) La predetta facoltà è esclusa nei seguenti casi, tutti di pertinenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione o, per quanto di sua competenza, dall'Amministratore Delegato: =====

- Poteri spettanti all'Amministratore Delegato; =====
- Poteri che per legge devono essere esercitati dal Consiglio; =====
- L'assunzione di partecipazioni sociali; =====
- L'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari;
- La concessione di ipoteche sui beni della società. =====

3) Non è prevista la carica di vicepresidente in via ordinaria; tale carica può essere, tuttavia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente, in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. =====

Articolo - 17 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO =====

1) Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Amministratore Delegato, previa conforme delibera dell'Assemblea ordinaria assunta su indicazione dei soci privati, titolari delle azioni ordinarie di categoria " B" . =====

2) All'amministrazione sono delegate tutte le attribuzioni ed i poteri nell'ambito dell'operatività tecnica, commerciale, amministrativa e funzionale della società. =====

3) Non rientrano nella suddetta delega i seguenti casi: =====

- Poteri non delegabili a norma di legge; =====
- Acquisto, vendita, permuta di immobili o di diritti reali immobiliari; =====
- Assunzioni di partecipazioni sociali di qualsiasi specie; =====
- Concessione di fidejussioni da parte della società; =====
- Promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati ed arbitri; =====

- Discutere, accettare, rifiutare concordati sia giudiziali che extragiudiziali; =
- Stipulare transazioni, chiedere accertamenti e perizie ed accettarne o rifiutarne le risultanze; =====
- Stipulare accordi collettivi di lavoro. =====

Articoli - 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====


- 1) I membri del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico possono essere anche non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====
- 2) Il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto qualora, nel corso dell'esercizio, venga meno la maggioranza dei Consiglieri. =====
- 3) In tutti i casi di decadenza del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto dell'art.2386, 4 c., del Codice Civile. =====

Articolo - 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

- 1) Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge e/o dallo statuto. =====
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza al disposto dell'art.2381 c.c., ha facoltà di delegare i propri poteri al Presidente, al Vicepresidente ed all'Amministratore Delegato, determinando, altresì, i limiti della stessa delega. ==
- 3) Le cariche del Presidente, Vicepresidente ed Amministratore Delegato, non sono cumulabili. =====
- 4) Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti. =====
- 5) Il consiglio di amministrazione può delegare la gestione di singole attività a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. =====

Articolo - 20 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

- 1) La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata A/R spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax da inviare almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco Effettivo.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno ogni due mesi al fine di poter relazionare periodicamente sullo svolgimento delle attività sociali. =====
- 3) Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale. =====
- 4) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di questi, dall'Amministratore Delegato o, infine, dall'Amministratore più anziano in carica; tra gli Amministratori di pari anzianità in carica prevale quello più anziano di età. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nelle trattazioni degli argomenti affrontati. Verificandosi questa condizione, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. =====
- 5) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. =====
- 6) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza dei Consiglieri presenti e, in caso di parità, prevale il voto



cui accede chi presiede. =====

7) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciati estratti o copie ai sensi di legge. =====

8) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente e per l'Amministratore Delegato, spetta oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione alla carica, un compenso annuo fisso determinabile dall'assemblea che rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, salvo e fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa. =====

9) Al Presidente, all'Amministratore Delegato ed ai Consiglieri incaricati di particolari mansioni competono, oltre al rimborso delle spese, anche emolumenti e compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.2389 del codice civile. =====

10) E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, come pure è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. =====

Articolo - 21 - COLLEGIO SINDACALE =====

1) L'Assemblea provvede, a norma di legge, alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, nonché alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi dell' art. 2477 c.c. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. =====

2) I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

3) Almeno due membri effettivi, tra cui il Presidente e un membro supplente sono di nomina pubblica ai sensi degli art.2458 e 2460 del codice civile. =====

4) La retribuzione dei sindaci deve essere determinata dall' assemblea, come per legge, all' atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio a norma dell' art. 2402 del c.c. =====

5) Ai membri del Collegio Sindacale spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. =====

6) L' assemblea, se obbligata per legge, nomina il revisore o la società di revisione e determina il corrispettivo spettante per tutta la durata dell' incarico che non può essere superiore a tre esercizi sociali. =====

6.1 Per tutta la durata dell' incarico il revisore o la società di revisione deve possedere i requisiti di cui all' art. 2409-quinquies del c.c.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore o della società di revisione gli amministratori o l'Amministratore Unico sono tenuti a convocare senza indugio l' assemblea per la nomina del nuovo revisore o della società di revisione. =====

6.2 Il revisore o la società di revisione cessa il proprio ufficio con l' approvazione del bilancio del suo ultimo esercizio ed è rieleggibile. =====

6.3 L'attività di controllo è annotata in un apposito libro conservato presso la sede della società. =====

Articolo - 22 - RAPPRESENTANZA LEGALE =====

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale, la rappresentanza attiva e passiva in giudizio in ogni sede giurisdizionale, sia essa ordinaria che amministrativa, innanzi a giudici speciali ed alla Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato, la nomina dei difensori della Società medesima mediante conferimento del-

le relative procure speciali e generali alle liti, spettano al Presidente e, nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati, ai sensi dell'art.2381 del codice civile.

Articolo - 23 - ESERCIZIO SOCIALE

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio sociale.

Articolo - 24 - UTILI

- 1) Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:
 - Il 5% a fondo di riserva legale, ai sensi dell'art.2430 del codice civile;
 - La rimanenza a remunerazione del capitale, salvo che l'Assemblea, con maggioranza dei due terzi del capitale sociale, non deliberi specifici prelevamenti in favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure l'assegnazione degli stessi, in tutto o in parte, agli esercizi successivi.
- 2) Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva della società.

Articolo - 25 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 1) Qualora si manifestassero le cause di scioglimento previste dall'art.2448 del c.c., gli Amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea per le deliberazioni relative allo scioglimento della società.
- 2) In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi e, altresì, stabilendo le modalità della liquidazione.


Articolo - 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 1) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, nonché tra società e soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, verranno deferite ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.
- 2) L'eventuale soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti potranno, entro i novanta giorni successivi, esercitare il diritto di recesso.
- 3) E' fatta salva la giurisdizione della Corte dei Conti per quanto previsto dall'Art.12 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica).

Articolo - 27 - NORME DI RINVIO

- 1) Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi in materia di società.
- Firmato: Ferri Giovanni Michele - Roberta Benigni

La presente copia consta di dieci numeri _____
facciate due _____ la presente e riproduce
fedelmente l'originale ai miei atti. _____
Si rilascia ad uso copia parte _____
Solofra, 22 novembre 2016 _____



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and difficult to read. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO IN SOLOFRA" around the perimeter and a central emblem or logo. The signature and seal are positioned over the bottom line of the text above.